COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. C. 1929, approvato dal Senato *(Seguito esame e rinvio)* 5

ALLEGATO (Emendamenti) 8

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 11.05.

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. C. 1929, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame *(vedi allegato)*, ricordando che gli emendamenti dell'onorevole Contento erano stati già presentati il 10 dicembre 2009. Ricorda che le Commissioni hanno sentito sul provvedimento in esame, il Tenente Colonnello Francesco Elia, Capo Dipartimento di diritto internazionale umanitario dell'Istituto di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) presso il centro Alti Studi della Difesa (CASD) e il dottor Antonino Intelisano, Procuratore militare della Repubblica di Roma.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore per la II Commissione*, fa presente che gli emendamenti presentati dai relatori sono il frutto di una valutazione compiuta all'esito delle audizioni che si sono svolte presso le Commissioni e che, in ogni caso, vi è ampia disponibilità al dibattito e all'approfondimento. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Contento 8.2 e 12.1, raccomanda l'approvazione degli emendamenti dei relatori e invita al ritiro delle ulteriori proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

Leoluca ORLANDO (IdV), *relatore per la III Commissione*, conferma lo spirito di collaborazione e di apertura con il quale i relatori si apprestano ad affrontare la fase di esame degli emendamenti.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, esprime parere favorevole sugli emenda-

menti Contento 7.2 e 8.2, nonchè 10.100 dei relatori. Si rimette alla Commissione per quanto concerne l'emendamento Contento 6.2, gli emendamenti 6.100 e 11.101 dei relatori, nonché gli emendamenti Contento 12.1 e 15.100 dei relatori. Invita quindi al ritiro delle ulteriori proposte emendative, in difetto esprimendo parere contrario.

Gianpaolo DOZZO (LNP) rileva che i pareri espressi dal Governo sono in parte contrastanti con quelli espressi dai relatori.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che quanto rilevato dall'onorevole Dozzo rientra nella fisiologia del dibattito parlamentare.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira i suoi emendamenti 6.1 e 6.2.

Leoluca ORLANDO (IdV), *relatore per la III Commissione*, illustra l'emendamento 6.100 e ne raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 6.100 dei relatori *(vedi allegato)*.

Manlio CONTENTO (PdL) illustra il suo emendamento 7.1, sottolineando come la nozione di « attacco » appaia indefinita ed esplicando i motivi per i quali ritiene preferibile che la norma si riferisca alla nozione di « attacco militare ». Accoglie comunque l'invito al ritiro formulato dai relatori e dal Governo.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore per la II Commissione*, ricorda come anche nel corso delle audizioni il termine « attacco » sia risultato il più appropriato per definire la fattispecie in esame. Con riferimento poi all'emendamento Contento 7.2, avverte che i relatori modificano il proprio parere, uniformandolo a quello del Governo ed esprimono quindi parere favorevole.

Le Commissioni approvano l'emendamento Contento 7.2 *(vedi allegato)*.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira i suoi emendamenti 8.1. e 9.1, precisando come il secondo avesse lo scopo di graduare l'entità delle sanzioni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Contento 8.2 e 10.100 dei relatori *(vedi allegato)*.

Manlio CONTENTO (PdL) concorda sull'opportunità di modificare il testo come previsto dall'emendamento 11.100 dei relatori, volto a sopprimere il riferimento alle « attività di cui all'articolo 6 ». Auspica quindi che il Governo possa esprimere parere favorevole su tale emendamento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, condivide le osservazioni dell'onorevole Contento, ritenendo superfluo e fuorviante il riferimento alle « attività di cui all'articolo 6 » contenuto nel comma 1 dell'articolo 11.

Leoluca ORLANDO (IdV), *relatore per la III Commissione*, sottolinea come il riferimento alle « attività di cui all'articolo 6 » possa creare dei dubbi interpretativi.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, alla luce di quanto emerso dal dibattito, modifica il parere del Governo ed esprime parere favorevole sull'emendamento 11.100 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 11.100 dei relatori *(vedi allegato)*.

Leoluca ORLANDO (IdV), *relatore per la III Commissione*, illustra l'emendamento 11.101 dei relatori, volto ad introdurre un criterio di ragionevolezza nella definizione delle pene edittali, e ne raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 11.101 dei relatori, Contento 12.1 e 12.100 dei relatori *(vedi allegato)*.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore per la II Commissione*, auspica che il

Governo possa modificare il parere anche sull'emendamento 15.100 dei relatori, volto ad evitare difficoltà interpretative ed un eccessivo margine di discrezionalità del giudice nello stabilire quando si applichi la disciplina in esame.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, con riferimento all'emendamento 15.100, si rimette alla Commissione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 15.100 dei relatori *(vedi allegato)*.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* avverte che il testo risultante dalle proposte emendative approvate sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

ALLEGATO

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. C. 1929, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le parole: o di missioni internazionali.

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole: o di missioni internazionali.

6. 1. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole: o di *con le seguenti:* durante lo svolgimento di.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: o di *con le seguenti:* durante lo svolgimento di.

6. 2. Contento.

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) il fatto è commesso in danno di beni situati in territorio estero dallo straniero qualora lo stesso si trovi nel territorio dello Stato.

6. 100. I Relatori.

(Approvato)

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Chiunque compie un'azione militare contro un bene culturale protetto dalla convenzione è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

7. 1. Contento.

Al comma 3, dopo la parola: consegue *aggiungere le seguenti:* il danneggiamento, il deterioramento o.

7. 2. Contento.

(Approvato)

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Chiunque nel corso di un'azione militare, utilizza un bene culturale protetto dalla convenzione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

8. 1. Contento.

Al comma 3, dopo la parola: consegue *inserire le seguenti:* il danneggiamento, il deterioramento o.

8. 2. Contento.

(Approvato)

ART. 9.

Al comma 1, sostituire la parola: otto *con la seguente:* quattro.

9. 1. Contento.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto).

1. Chiunque illecitamente si impossessa di un bene culturale protetto dalla Convenzione, ovvero, avendone a qualunque titolo la disponibilità, se ne appropria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Chiunque illecitamente distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile un bene culturale protetto dalla Convenzione, è punito con la reclusione da due a otto anni.

3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è rispettivamente della reclusione da due a otto anni o da quattro a dieci anni.

10. 100. I Relatori.

(Approvato)

ART. 11.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel corso delle attività di cui all'articolo 6.

11. 100. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire in fine le parole: da uno a cinque anni, *con le seguenti:* da due a otto anni ovvero da quattro a dieci anni se il bene culturale è sottoposto a protezione rafforzata.

11. 101. I Relatori.

(Approvato)

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da due a sette anni.

12. 1. Contento.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: nel corso delle attività di cui all'articolo 6.

12. 100. I Relatori.

(Approvato)

ART. 15.

Al comma 1, sopprimere le parole: , salvo che questo preveda sanzioni più gravi.

15. 100. I Relatori.

(Approvato)